



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

| | | |
|----------|----------------------------|-----------------------------|
| Puglia | Legge n° 51 del 29/11/2019 | BUR n°139 del 30/11/2019 |
| ID:13547 | Esito: Non impugnativa | (Scadenza 29/01/2020) |

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018.

La Legge Regione Puglia n.51 pubblicata sul B.U.R n. 139 del 30/11/2019 recante:

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:

La Relazione sulla gestione allegata al rendiconto presenta tabelle non conformi a quelle prescritte dal punto 9.11.7 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. N. 118/2011, atte a descrivere la composizione del risultato di amministrazione individuato nel Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (lettera E), se negativo, e ad indicare, per ciascuna componente del disavanzo, le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L'importo del "Disavanzo rendiconto 2018" delle suddette tabelle (euro 269.276.870,67) non corrisponde all'importo di cui alla lettera E) del predetto Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, riportato dall'articolo 11 della legge regionale in esame (euro -266.756.870,67).

A riguardo si evidenzia che, analogamente a quanto già rilevato in occasione del Bilancio di previsione 2019-2021 e nel Rendiconto 2017, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, è redatto in maniera non conforme alla rappresentazione prevista dal punto 9.11.4

dell'Allegato 4/1 al D.lgs. N. 118/2011, che consente di ricostruire il vincolo normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata (sull'argomento si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 279/2016). Inoltre, non si rinviene nella Relazione l'elenco analitico delle quote accantonate nella rappresentazione di cui al predetto punto 9.11.4 dell'Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011.

Pertanto, il rendiconto in esame si pone in contrasto con il D.lgs. N. 118/2011 e, conseguentemente, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e pertanto deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.